

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LANCIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Istruttore del Tribunale Ordinario di Lanciano, dr.ssa Marina VALENTE, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. (omissis) del Ruolo Generale anno 2014, proposto da:

MUTUATARIO

- attore -

Contro

BANCA

- convenuta -

Conclusioni delle parti: all'udienza del 16 ottobre 2015 i procuratori concludevano riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e a tutte le deduzioni di udienza e alla documentazione prodotta in giudizio.

MOTIVAZIONE

Il mutuatario conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la Banca, ed esponeva di aver stipulato con la convenuta (subentrata nei rapporti stipulati con la Banca omissis) un contratto di mutuo in data 04.08.2009 e che detto contratto conteneva tassi moratori usurari. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato, in applicazione dell'art.1815 c.c., il diritto dell'attore "*a non versare, per il capitale mutuato, alcun interesse alla Banca*" e il diritto ad ottenere dalla Banca convenuta la restituzione "*di quanto pagato dalla stessa in eccedenza rispetto al dovuto, rata per rata, per un totale al 30.04.2014, pari ad € 18.198,05*".

Si costituiva la Banca convenuta e resisteva alla domanda, segnalando che il criterio adottato dall'attrice per determinare l'usurarietà degli interessi moratori pattuiti era errato, in quanto il Tasso Soglia di Usura per il Tasso di Mora, è diverso da quello previsto per la categoria di credito nella Tabella Ministeriale, come precisato dalla Banca d'Italia.

Espletata attività istruttoria (prove documentali) la causa, all'udienza del 16 ottobre 2015, in esito alla discussione dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.

Premesso ciò in fatto, la domanda va rigettata.

Invero, in contratto, le parti hanno pattuito un tasso fisso del 5,950% e che gli interessi di mora "*saranno calcolati ad un tasso pari a tre punti in più del tasso convenzionale*".

Sentenza, Tribunale di Lanciano, Dott.ssa Marina Valente, 30 marzo 2016, n. 163

Il tasso soglia all'epoca della stipulazione del mutuo in argomento era pari a 6,690%, come riconosciuto dalla stessa attrice.

Pertanto, appare evidente che il tasso corrispettivo pattuito è lontano dalla soglia e, dunque, non vi è stato alcun sfioramento.

Quanto alla pattuizione degli interessi moratori va osservato quanto segue.

E' indubbio, alla luce dell'art.1, comma 1, del D.L. 29.12.2000, n. 394, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, L. 28.2.2001, n. 24, che anche gli interessi moratori soggiacciono alla disciplina antiusura.

Tuttavia, il legislatore ha mancato di precisare quale sia il limite superato il quale tali interessi debbano considerarsi usurari.

In particolare, ci si chiede se per la valutazione del carattere usurario degli interessi moratori si debba fare riferimento allo stesso tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi, ovvero assuma rilevanza un indice ulteriore e diverso.

In precedenza si è evidenziato come la legge rimetta al Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio (TEGM), "*comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse*", in virtù del quale viene individuata la soglia, il cui superamento comporta la qualificazione degli interessi come usurari.

Ebbene, all'indomani dell'entrata in vigore della riforma del 1996, le Istruzioni della Banca d'Italia del 30.9.1996, e quelle che ad esse sono seguite, hanno stabilito che dal calcolo del tasso di interesse delle operazioni oggetto di rilevazione sono esclusi «gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo».

Tale esclusione certamente non è sufficiente a ritenere che il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi non possa trovare applicazione con riferimento a quelli moratori.

Infatti la funzione del TEGM è quella di individuare un indicatore fisiologico medio del mercato, determinato periodicamente sulla base delle condizioni che gli istituti di credito comunemente applicano a specifiche operazioni economiche di natura omogenea.

In altri termini, tale valore sintetico di riferimento rappresenta lo «specchio» di quelli che sono comunemente gli oneri che gli istituti di credito applicano alla clientela.

Pertanto, il TEGM consiste nell'individuazione del «normale prezzo» del credito, costituito dalla media dei tassi ordinariamente impiegati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari.

Da ciò consegue che i criteri di rilevazione statistica di questo tasso possono mutare nel tempo, a seconda di quelli che sono gli usi adottati dagli istituti di credito (esempio tipico potrebbe essere quello delle commissioni di massimo scoperto, che in un primo momento non erano state ricomprese ai fini della determinazione del TEGM, e successivamente sì).

Dunque, la circostanza che un determinato elemento di costo non sia ricompreso nel TEGM comporta esclusivamente che lo stesso, per il suo carattere "patologico" (come accade per gli interessi moratori) o per il fatto che non venga comunemente applicato dalle Banche, non concorra a determinare il normale prezzo del credito; ma ciò non significa che di tale elemento non si debba tener conto al fine di verificare il superamento del c.d. tasso soglia: infatti l'art. 644, comma 4, c.p., è chiaro nel prevedere che "Per la

Sentenza, Tribunale di Lanciano, Dott.ssa Marina Valente, 30 marzo 2016, n. 163

determinazione del tasso di interesse usurario, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

In altri termini, per verificare il superamento del c.d. tasso soglia si dovrà tener conto di ogni forma di commissione, remunerazione e spesa, previsti dalla banca, anche se di tali elementi di costo, il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia non hanno tenuto conto per la determinazione del TEGM sulla base del quale il suddetto tasso soglia è stato individuato.

Del resto, se così non fosse alle banche basterebbe prevedere delle voci di costo particolarmente «originali» e inconsuete, come tali certamente escluse dal TEGM, per far sì che le stesse non concorrano nella verifica del superamento del tasso soglia (sul punto si è generata confusione per il fatto che il decreto del Ministero del Tesoro, relativo alla pubblicazione dei tassi d'usura, riporta all'art. 3, comma 2: «Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.108, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia»; ma tale previsione, per ragioni — come detto — di carattere logico prima ancora che giuridico, non può portare ad accogliere conclusioni diverse rispetto a quelle appena prospettate).

La circostanza che gli interessi di mora non concorrano per la determinazione del TEGM, non comporta che la soglia di usura determinata sulla base di tale tasso medio, non trovi applicazione con riferimento ad essi.

Tuttavia, l'irrilevanza dei tassi di mora per l'individuazione del TEGM, se non rappresenta un elemento di per sé determinante per fornire una risposta al quesito posto sopra, certamente testimonia l'evidente estraneità degli interessi moratori a quella che è la regolamentazione della fase, per così dire, «fisiologica» del rapporto.

Infatti, anche nell'ottica di una visione unitaria del fenomeno degli interessi, non può negarsi che gli interessi di mora, oltre ad essere caratterizzati da una funzione di natura remunerativa, rappresentano anche una risposta sanzionatoria dell'ordinamento all'inadempimento del debitore, da cui traggono origine.

Quindi, se da un lato l'omogeneità funzionale degli interessi moratori e corrispettivi determina l'assoggettabilità di entrambi alla disciplina antiusura, dall'altro non si può tradurre nel medesimo trattamento anche da un punto di vista applicativo.

Del resto, è evidente che le banche nella determinazione degli interessi moratori tengono conto di elementi di rischio e circostanze di fatto che invece certamente non rilevano ai fini della previsione degli interessi corrispettivi.

Non a caso, nel resoconto della consultazione sulla disciplina dell'usura della Banca d'Italia del 2009 si evidenzia che «Gli interessi di mora sono esclusi dalla rilevazione del TEG in quanto riferiti a situazioni di deterioramento del rapporto ed a casi di inadempimento, che normalmente determinano un inasprimento delle condizioni economiche inizialmente applicate.

L'eventuale inclusione degli interessi di mora del TEG andrebbe ad innalzare le soglie applicabili ai rapporti "normali", lasciando margini per ingiustificati incrementi nell'onerosità del finanziamento».

Pertanto il TEGM, che rispecchia il normale prezzo del credito nella fase «fisiologica» del rapporto, non rappresenta un parametro adeguato per verificare l'eventuale sproporzione degli interessi di mora, che invece attengono ad una fase “patologica” dell'esecuzione del contratto.

Di talché, è essenziale, che venga fissato un apposito tasso soglia relativo agli interessi di mora che, al pari di quanto accade per il TEGM, sia espressione delle condizioni comunemente applicate dalle banche, in caso di inadempimento del debitore.

Di questa esigenza ha già dato atto in passato la dottrina.

Una risposta a tale esigenza. — seppur, come si vedrà, non completamente esauriente — è stata fornita dal Ministero del Tesoro, il quale a partire dal marzo 2003, nei decreti di rilevazione dei tassi soglia, all'art. 3, comma 4, menziona un'indagine campionaria effettuata dalla Banca d'Italia nel terzo trimestre del 2001, dalla quale è emerso che la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è risultata pari a 2,1 punti percentuali.

Nello specifico, i decreti ministeriali a partire dal marzo 2003 prevedono che *“i tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.”*

L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.

Ebbene, se da un lato il Ministero del Tesoro non è chiaro nel prevedere un autonomo tasso soglia con riferimento agli interessi moratori, facendo riferimento ad una semplice *“indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi”*, dall'altro ci si domanda se competa ad esso di fissarlo, in mancanza indicazione normativa al riguardo.

Infatti, la L. n. 108/1996 sembra attribuire al Ministero il compito di individuare un tasso soglia unico, differenziazione solo in base alle differenti categorie di operazioni (art. 2, comma 2, L.n.108/1996), e non pare, almeno stando ad una interpretazione di carattere strettamente letterale, che la diversificazione prevista sulla base operazioni possa essere estesa anche alla natura degli interessi che le caratterizza, consentendo così al Ministero di stabilire un tasso soglia per gli interessi moratori diverso rispetto a quello previsto per gli interessi corrispettivi.

Intanto, subito dopo la pubblicazione del decreto ministeriale del marzo del 2003, citato in precedenza, l'Associazione Bancaria Italiana, ha indirizzato alle proprie associate una lettera circolare (n. 4691 del 25.9.2003), nella quale ha sottolineato che: *“In merito a tale importante chiarimento normativo interpretazioni della dottrina hanno espresso, positivo, evidenziando come il tasso soglia moratori vada quindi oggi determinato nella percentuale prevista per gli interessi corrispettivi, maggiorata di 2,1 punti percentuali, aumentata della metà”.*

A sostegno di quanto affermato, l'ABI richiama un parere della Prof.ssa (omissis), allegato alla nota ed espressamente commissionato al riguardo, in cui la stessa afferma che *«appare (...) corretto individuare il tasso soglia degli interessi moratori nella percentuale pari a quella rilevata (rispetto alle varie operazioni classificate) per gli interessi corrispettivi, maggiorata di 2,1 punti percentuali, aumentata del 50%», e che «ad escludere la configurabilità di un comportamento usurario sembra sufficiente la previsione, nella operazione complessivamente considerata, di una percentuale che non oltrepassi il tasso soglia degli interessi moratori (pari, come si è detto, al tasso medio rilevato per gli interessi corrispettivi, maggiorato di 2,1 punti percentuali, aumentato del 50%), senza che occorra rispettare un requisito di proporzionalità tra tasso di mora e tasso corrispettivo».*

La parte del suddetto parere citata nella lettera circolare dell'ABI non è sufficiente a far venir meno le incertezze in merito alla configurabilità di un autonomo tasso soglia per gli interessi moratori, nei termini innanzi indicati.

Tuttavia, la circostanza che, per i motivi esposti in precedenza, il TEGM non possa rappresentare un valido parametro per gli interessi di mora, impone, in mancanza di qualsiasi ulteriore criterio, di prendere in

Sentenza, Tribunale di Lanciano, Dott.ssa Marina Valente, 30 marzo 2016, n. 163

considerazione, ai fini della verifica del carattere usurario degli stessi, la maggiorazione di 2,1 punti percentuali, aumentato del 50%, su citata.

Dunque, prendendo in considerazione detta maggiorazione, appare evidente che il tasso di mora pattuito tra le parti è lontano dalla soglia e, che, dunque, non vi è stato alcuno sfioramento

Comunque, anche ove si volesse ritenere la sussistenza dell'usurarietà degli interessi moratori *de quibus*, la stessa non comporterà l'intera nullità delle pattuizioni sugli interessi, con la conseguenza, devastante, che anche la clausola sugli interessi corrispettivi sarebbe nulla.

Al riguardo questo Tribunale (in assenza di precedenti di legittimità sul punto), condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, rilevando la pattuizione degli interessi di mora come clausola distinta dagli interessi corrispettivi, la nullità della prima non coinvolge la clausola degli interessi corrispettivi.

Il Tribunale di Milano (ordinanza del 28.01.2014 omissis) alla presenza di un tasso di mora debordante la soglia d'usura, ha circoscritto la sanzione prevista dall'art. 1815 c.c. esclusivamente agli interessi di mora così argomentando: *“ nel condividersi il principio affermato dalla Corte secondo cui la verifica del rispetto del tasso soglia va estesa alla pattuizione del tasso di mora, ne consegue che, ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all'epoca della stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso mora sarebbe nulla, ex art. 1815 comma 2 c.c. (e quindi non applicabile), con l'effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potrebbero essere applicati interessi di mora, ma sarebbero unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso soglia); (...) la circostanza che il tasso di mora nominale sia oggetto di autonoma verifica di rispetto del tasso soglia, trova ragione nella sua autonoma e distinta funzione quale penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all'entità dell'inadempienza”*.

Significative e condivisibili sono, poi, le argomentazioni svolte sulla questione in esame dal Tribunale di Reggio Emilia (sentenza del 24.2.2015): *«Sul punto occorre muovere dal differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori, avendo essi autonoma e distinta funzione: i primi rappresentano infatti il corrispettivo del mutuo, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento.*

Dalla distinzione ontologica e funzionale tra gli istituti, discende la necessità di isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità, o meglio, di riconoscere che l'unico contratto di finanziamento contiene due distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate; l'altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario, evenienza al verificarsi della quale è ragionevole ritenere che diversamente si attinga la volontà delle parti.

Da ciò discende che l'eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto, non pregiudica la validità della prima pattuizione, relativa alla fisiologia del rapporto.

Se dunque gli interessi corrispettivi, convenuti entro il tasso soglia, continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, in rigorosa applicazione della sanzione posta dal combinato disposto dagli artt. 1815 comma 2 c.c. e 1419 c.c., determina la non debenza degli interessi moratori, ma solo di tali interessi, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori murati; tanto più che, ex art. 1224 comma 1 c.c., in mancanza di tasso mora, s'applica comunque quello corrispettivo o legale».

Analoga posizione hanno assunto altri Tribunali ispirati chiaramente al principio di conservazione del contratto.

Sentenza, Tribunale di Lanciano, Dott.ssa Marina Valente, 30 marzo 2016, n. 163

Pertanto, gli interessi corrispettivi, ove contenuti entro il tasso soglia, come nella specie, continueranno ad incrementare la sorta capitale finché il rimborso rateale prosegua nel rispetto del piano di ammortamento; mentre al verificarsi dell'inadempimento, non saranno dovuti gli interessi moratori pattuiti, in quanto contenuti in una clausola nulla, ma, in ragione della decadenza dal beneficio del termine ove prevista e fatta valere, risulterà esigibile per intero ed immediatamente la sorta capitale, maggiorata dagli interessi corrispettivi ex art. 1224 comma 1 c.c.

Così facendo, la clausola che prevede gli interessi moratori, in quanto nulla, è e resta *tamquam non esset*; mentre viene rispettata una regola, quella degli interessi corrispettivi, che sarebbe destinata ad operare anche se la clausola nulla non fosse mai stata prevista.

Acuta Dottrina segnala che, solo così facendo, si risponde a "*principi di proporzionalità e specificità nel raffronto tra illecito negoziale, pregiudizio degli interessi economici conseguenti e relativo trattamento sanzionatorio*".

Il principio di diritto che può allora essere enucleato è quello in base al quale, se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c., colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto della soglia.

Pertanto, anche in ragione di dette considerazioni, la domanda in esame, volta ad ottenere una sentenza che dichiari "*che la mutuataria non doveva versare, per il capitale mutuato, alcun interesse alla Banca*" e, dunque, volta chiaramente ad ottenere una sentenza che dichiari il diritto dell'attrice a restituire alla convenuta la sola somma capitale, non può essere accolta.

In ragione dell'ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulle questioni giuridiche trattate che ha portato al formarsi di orientamenti contrapposti, sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.(omissis)/14 RG. Cont., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- a) rigetta la domanda.
- b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Lanciano li 25 marzo 2016.

Il Giudice unico
Dr.ssa Marina Valente

***Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**